

Brexit and secondments: the new social security coordination rules and the A1 model (in Italian)

May 10, 2021

Brexit e distacchi: le nuove norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale e il modello A1

Con la **Circolare n. 71 del 27 Aprile 2021** (disponibile qui), l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti e le prime indicazioni operative in merito ai distacchi di personale nel Regno Unito a seguito dell'uscita di quest'ultimo dall'Unione Europea («Brexit»).

Tale aspetto è stato recentemente disciplinato nell'**accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito (c.d. «TCA»)**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 Dicembre 2020 e in attesa dell'approvazione del Parlamento europeo e dell'autorizzazione del Consiglio europeo. Il TCA definisce, infatti, per il periodo dal 1° Gennaio 2021, le condizioni per la collaborazione tra i Paesi dell'UE, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra, e regola sia gli scambi di merci e di servizi sia altre tematiche, tra cui appunto, quelle attinenti alla sicurezza sociale.

In particolare, le **norme di coordinamento in ambito di sicurezza sociale** sono contenute in un apposito **Protocollo**, parte integrante del TCA, di **validità quindicennale dalla data di entrata in vigore del TCA**. In linea con il Regolamento n. 883/2004/CE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione Europea, il Protocollo fissa i criteri per determinare la disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che prestano la propria attività in uno stato (Regno Unito) diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro, così da evitare che gli stessi siano tenuti a versare i contributi contemporaneamente in due Stati (Regno Unito e Stato di provenienza) o che non siano coperti da alcuna protezione sociale.

Le norme contenute nel Protocollo e oggetto dei chiarimenti dell'INPS, prevedono tra l'altro quanto segue:

- i lavoratori dipendenti che vengono inviati a svolgere la propria attività lavorativa nel Regno Unito - Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro - possono **restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio** (ossia quello di provenienza) **per un periodo non superiore a 24 mesi**; diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa comunitaria, il Protocollo non prevede la possibilità di prolungare tale termine di 24 mesi né di stipulare, in determinati casi e a determinate condizioni, accordi di deroga alle norme generali previste in materia di determinazione della legislazione applicabile;
- la predetta regola, che costituisce una deroga alle disposizioni generali espresse nel TCA in materia di determinazione della legislazione applicabile, opera solo per gli Stati che abbiano comunicato all'UE di volersene avvalere (cd. **Stati di categoria A**). A tal proposito, l'INPS ricorda che il Ministero del Lavoro ha già espresso

l'interesse dell'Italia a rientrare in tale categoria A;

- restano **validi i modelli A1** (i.e. i certificati di distacco in virtù dei quali il lavoratore distaccato rimane assicurato ai fini previdenziali nel Paese UE in cui ha sede l'impresa distaccante) rilasciati per i lavoratori distaccati il cui distacco sia iniziato prima dell'entrata in vigore del TCA ma la cui data finale sia successiva al 31 Dicembre 2020; gli stessi, al termine di tale distacco potranno eventualmente richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità, ai sensi del Regolamento CE 883/2004, nel rispetto della durata massima di 24 mesi (nel cui periodo va computato anche il distacco intercorso ante 2021), salvo eventuale proroga di tale termine di 24 mesi con apposito accordo in deroga ai sensi dell'art. 16 del citato Regolamento;
- il modello A1 potrà, inoltre, continuare ad essere rilasciato anche per la fattispecie in cui i lavoratori svolgono **attività lavorativa in due o più Stati** (uno dei quali il Regno Unito).

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com



Luca De Menech

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

luca.demenech@dentons.com